

n. 10954-1/2024 R.G.



**TRIBUNALE DI MILANO**

**Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea**

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati

dott.ssa Emanuela Rossi	Presidente relatore
dott.ssa Elena Masetti Zannini	Giudice
dott.ssa Francesca Minieri	Giudice

nel procedimento iscritto al n. 10954-1/2024 R.G. promosso da xxxxxxxxxxxxxxxx (c.u.i. 06MEJNP) nato a Sousse (Tunisia) il 30.07.1997 rappresentato e difeso dall'avv. Davide Agostoni  
*parte ricorrente*

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO PUBBLICO MINISTERO**

*parti resistenti*

sentito il relatore, ha emesso il seguente

**DECRETO**

OGGETTO: Decreto ex art. 35 bis comma 4 d.lgs. 25/2008 (e succ. modifiche) a seguito di note difensive

**Premesso che:**

- in data 20.03.2024 xxxxxxxxxxxxxxxx ha impugnato il rigetto per manifesta infondatezza notificatogli il 05.03.2024;
- in data 22.03.2024 ha depositato autonoma istanza di sospensione degli effetti del diniego ai sensi dell'art. 35 bis c.4 d.lgs. 25/2008, che dispone "nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa quando ricorrano gravi e circostanziate ragioni";
- con specifico riferimento alla disciplina dettata in relazione alla manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale nell'ipotesi di Paesi di origine sicuri, l'art. 2 bis c. 5 d.lgs. 25/2008 dispone che "un Paese di origine sicuro ai sensi del presente articolo può essere considerato Paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova";
- la Tunisia è un Paese designato sicuro ai sensi dell'art. 2 bis d.lgs. 25/2008, che rinvia al d.m. 17/03/2023;
- in data 22.05.2023 la Commissione territoriale di Milano ha proceduto all'audizione del richiedente ed ha dichiarato manifestamente infondata la domanda di protezione internazionale; la decisione è stata notificata il 05.03.2024; il richiedente ha presentato ricorso il 20.03.2024, dunque nel rispetto del termine di quindici giorni prescritti a pena di

inammissibilità dall'art. 35 bis c. 2 d.lg.25/2008, e istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto in data 22.03.2024;

- in base all'art. 35 bis c. 3 let. c) d.lgs. 25/2008, l'efficacia esecutiva del diniego non è sospesa ex lege dall'introduzione di un giudizio di opposizione ove la domanda sia stata dichiarata manifestamente infondata ai sensi dell'art. 32 c.1 let. b-bis); la stessa situazione si determina, ex art. 35 bis c.3 let. d), rispetto alla decisione assunta nei confronti di soggetti provenienti da un Paese designato di origine sicura; parimenti non sospesa è l'efficacia esecutiva del provvedimento o di diniego assunto nei confronti di un soggetto in stato di trattenimento, secondo quanto previsto dall'art. 35 bis c.3 let. a);
- l'art. 35 bis c.4 d.lgs. 25/2008 dispone che “nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) e d-bis) l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa quando ricorrano gravi e circostanziate ragioni”;
- nella camera di consiglio del 15.04.2024 il Collegio ha rigettato l'istanza di sospensiva e il provvedimento è stato pubblicato in data 17.04.2024.

#### **Rilevato che:**

- in data 24.04.2024 la difesa ha depositato le note difensive ai sensi dell'art. 35 bis c. 4, terzo periodo, con cui ha insistito per l'accoglimento dell'istanza cautelare;
- nel termine previsto, ossia cinque giorni, non sono state depositate note di replica da parte della parte convenuta ai sensi dell'art. 35 bis c. 4, quarto periodo;
- con le note del 24.04.2024 la difesa si duole che il Tribunale non si sia pronunciato sulle gravi violazioni dei termini previsti per la procedura accelerata relativamente alla fase di notifica del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale, motivi fondanti l'istanza art. 35 bis co. 4 depositata e che il Tribunale non abbia considerato la situazione familiare del richiedente essendo presenti in Italia la sorella, i nipoti e suo cognato.

**Quanto alla tardiva notifica del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale**, lo sfioramento del termine di notifica, che nel caso specifico è avvenuto il 05.03.2024 del provvedimento di rigetto del 23.05.2023, non comporta alcuna sanzione dal punto di vista della normativa. Si rileva che l'art. 28 bis d.lgs. 25/2008 si riferisce alla perentorietà dei termini solo per il termine di audizione di 7 giorni e il termine di emissione del provvedimento nei 2 giorni successivi e non indica alcun termine per la notifica.

**Quanto alle attuali condizioni di vita in Italia**, non si ritiene di dover ribattere in merito essendo stato già stato svolto esaustivo esame nel provvedimento di diniego. Inoltre poiché nulla è stato aggiunto rispetto agli elementi già a disposizione del Tribunale, questo argomento non appare sufficiente a mutare la valutazione sulla sussistenza di una vita privata tutelabile sul territorio nazionale, né alla luce dell'art. 19 c. 1.1 TUI nella formulazione precedente al d.l. 20/2023, né in considerazione dei vincoli sovranazionali richiamati dall'art. 5 c.6 TUI che renderebbero applicabile l'art. 8 Cedu. L art. 8 comporta per gli Stati aderenti l'obbligo di astenersi da interferenze con il diritto alla vita privata e familiare dei soggetti che si trovino all'interno del loro territorio, tuttavia l'odierno ricorrente non ha alcuna dimensione di vita familiare sviluppata in Italia e di vita privata. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nei giudizi inerenti alla posizione giuridica di soggetti irregolarmente presenti sul territorio degli Stati parte alla convenzione, ha sempre valorizzato, anche laddove si sia trattato di tutelare il più pregnante diritto all'unità familiare, l'affidamento legittimo circa la titolarità di un diritto a risiedere sul territorio; al contrario, ha valutato negativamente ogni collegamento con il territorio di accoglienza sviluppato nella consapevolezza della precarietà della propria posizione giuridica. In altre parole, l'art. 8 Cedu pone allo Stato obblighi di astensione dall'interferire nella vita privata e familiare che devono essere bilanciati con gli scopi legittimi previsti dall'art. 8 c. 2: nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo la consapevolezza

della precarietà del presenza sul territorio (come nel caso di specie, essendo la domanda sub iudice) ha nell'apprezzamento della proporzionalità delle misure della legge nazionale un peso tale da rendere – laddove tale consapevolezza ricorra – l'eventualità di un riconoscimento di violazione dell'art. 8 del tutto eccezionale, persino in presenza di un nucleo familiare (cfr. *Case of Alleleh and others v. Norway* del 23/06/2022, §90 e *Case of Darren Omoregie and others v. Norway* del 31/07/2008, §59).

**Quanto ai rilievi svolti sulla situazione generale della Tunisia**, lo stesso d.lgs. 25/2008 prevede, all'art. 2 bis c. 5, che *“un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente articolo può essere considerato Paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova”*, riconoscendo quindi la possibilità di superare la presunzione di sicurezza del Paese di origine posta a base del suo inserimento nell'elenco di cui al d.m. 17/03/2023. Nel caso di specie non si ritengono sussistenti gravi motivi per ritenere che la Tunisia non sia sicura in relazione alla situazione personale del ricorrente.

#### **P.Q.M.**

Conferma il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 35 c.4 d.lgs. 25/2008 pubblicato in data 22.03.2024.  
Si comunichi.

Milano, 29.04.2024

Il Presidente  
*Dott.ssa Emanuela Rossi*